



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Eleonora Bruno ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 569 dell'anno 2015 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente

tra

[REDACTED], con il patrocinio
dell'avv. MESSINEO PAOLO, con elezione di domicilio in VIALE
HIMERA N. 1 90018 TERMINI IMERESE, presso il difensore avv.
MESSINEO PAOLO

parte attrice

contro

[REDACTED], con il patrocinio
dell'avv. PIRRONE SALVATORE VIA FALCONE E BORSELLINO
79 90018 TERMINI IMERESE; elettivamente domiciliato in VIA
FALCONE E BORSELLINO 99 90018 TERMINI IMERESE presso il
difensore avv. PIRRONE SALVATORE

parte convenuta

[REDACTED], con il patrocinio
dell'avv. AGLIERI RINELLA AGATA, elettivamente domiciliato in
C.SO UMBERTO E MARGHERITA N. 61 (STUDIO AVV.



ANSELMO) TERMINI IMIMERESE presso il difensore avv.
 AGLIERI RINELLA AGATA

parte convenuta

██, con il
 patrocinio dell'avv. AGLIERI RINELLA AGATA, elettivamente
 domiciliato in C.SO UMBERTO E MARGHERITA N. 61 (STUDIO
 AVV. ANSELMO) TERMINI IMIMERESE presso il difensore avv.
 AGLIERI RINELLA AGATA

parte convenuta

██, con il patrocinio
 dell'avv. AGLIERI RINELLA AGATA, elettivamente domiciliato in
 C.SO UMBERTO E MARGHERITA N. 61 (STUDIO AVV.
 ANSELMO) TERMINI IMIMERESE presso il difensore avv.
 AGLIERI RINELLA AGATA

parte convenuta

██,

terzo chiamato contumace

OGGETTO: annullamento del contratto

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 22 maggio 2019 le
 parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai
 rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████████████████████████████ ha
 chiesto dichiararsi l'annullamento, ai sensi dell'art. 428 c.c., dell'atto
 pubblico di "costituzione di rendita vitalizia" stipulato in Termini



Imerese in Notar [REDACTED] in data 3 aprile 2012 tra il fratello [REDACTED] [REDACTED] (nato a [REDACTED] il 23 settembre 1942 e deceduto a [REDACTED] il 22 febbraio 2014) e la sorella [REDACTED], avente ad oggetto la cessione della nuda proprietà dell'appartamento sito in [REDACTED]

Ha sollecitato, altresì, la condanna della convenuta [REDACTED] [REDACTED] al rimborso in favore dell'attrice e degli altri coeredi della somma di € 6.500,00, utilizzata per il pagamento delle spese notarili dell'atto di cui si chiede l'annullamento.

In ultimo, ha richiesto la condanna di [REDACTED] al pagamento in favore dell'attrice e degli altri coeredi della somma dovuta per il mancato godimento dell'immobile.

Con comparsa di costituzione e risposta del 24 giugno 2015 si è costituita [REDACTED] la quale, contestando tutto quanto dedotto dall'attrice nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, ha sostenuto la validità ed efficacia del negozio giuridico stipulato con il fratello [REDACTED].

Si sono costituiti in giudizio anche [REDACTED] e [REDACTED], eredi di [REDACTED], fratello di [REDACTED] con comparsa di costituzione del 24 giugno 2015, aderendo alle domande spiegate da parte attrice.

Con memoria *ex art.* 183 comma 6 n. 1 c.p.c. del 28 settembre 2016, [REDACTED] ha rinunciato alle domande volte ad ottenere la condanna di parte convenuta alla restituzione dell'importo di



6.500,00 e al risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile.

L'adesione dei convenuti alle domande formulate dall'attore si intende estesa anche alla suddetta rinuncia.



Preliminarmente, va ribadita la contumacia di [REDACTED], regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi.

Tanto premesso, la domanda di annullamento avanzata da [REDACTED] e dai convenuti [REDACTED] appare meritevole di accoglimento.

Invero, [REDACTED] con atto in Notar [REDACTED] del 3 aprile 2012 ha ceduto in favore della sorella [REDACTED] la nuda proprietà dell'immobile sito in [REDACTED] ricevendo come corrispettivo della cessione l'obbligo assunto dalla parte cessionaria, anche avvalendosi di persona di fiducia, di prestare allo stesso assistenza per tutta la durata della vita. La cessione, in particolare, veniva stipulata a fronte dell'obbligo assunto dalla convenuta [REDACTED] di prestare al fratello, per tutta la vita dello stesso, ogni necessaria assistenza per assicurargli un tenore di vita sereno e dignitoso.

Al riguardo, è legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod. civ., un contratto atipico di cosiddetto "vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 cod. civ.,



sulla premessa che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'art. 433 cod. civ.), mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitalizante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, con la conseguenza che a tale negozio atipico è senz'altro applicabile il generale rimedio della risoluzione, espressamente esclusa, per converso, con riferimento alla rendita vitalizia dall'art. 1878 cod. civ. (Cass. n. 10859/2010).

Ora, nella prospettazione offerta da parte attrice, il contratto sarebbe annullabile ai sensi dell'art. 428 c.c. per lo stato di incapacità di intendere e volere di ██████████ al momento della conclusione del negozio.

In via generale, l'azione di annullamento prevista dall'art. 428 c.c. è uno degli strumenti approntati dall'ordinamento a protezione delle persone incapaci; tutela, cioè, gli individui che abbiano compiuto un atto negoziale a sé pregiudizievole in condizione di incapacità di intendere o di volere (dipendente da infermità mentale o da qualunque altra causa, anche transitoria) offrendo loro il mezzo (la



caducazione dell'atto lesivo) per la ricostituzione del proprio patrimonio.

Essendo, dunque, il *thema decidendum* incentrato sulla presunta incapacità di ██████████ al momento della stipula dell'atto in favore della sorella e disquisendosi dunque esclusivamente dell'annullamento del negozio ai sensi dell'art. 428 c.c., non è ozioso rammentare che lo stato di capacità della persona maggiorenne costituisce la norma, per cui vige una presunzione di validità degli atti da essa compiuti sino alla prova del contrario; pertanto, al fine di considerare invalida, per mancanza di capacità dell'autore, una manifestazione di volontà è necessaria la prova che costui sia stato privo, per qualsiasi causa anche transitoria, della capacità nel momento in cui la manifestazione di volontà è avvenuta.

Chi impugna l'atto è quindi tenuto a dimostrare lo stato di incapacità naturale del disponente e tale prova, sebbene possa essere fornita con ogni mezzo, deve comunque essere rigorosa e puntuale (cfr. Cass. 26729/2011), comportando essa un giudizio sullo stato della persona che rende insufficiente la generica constatazione di una qualsiasi anomalia psichica. Inoltre, quantunque l'incapacità naturale che legittima l'esperimento dell'azione di annullamento ai sensi delle cennate disposizioni non si identifichi necessariamente con la totale o sensibile privazione delle facoltà intellettive e volitive, occorre pur sempre la dimostrazione di una menomazione o diminuzione di esse tale comunque da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto



e la formazione di una volontà cosciente e da compromettere seriamente la capacità di piena autodeterminazione del soggetto e la completa consapevolezza in ordine all'atto che si sta compiendo (vds., *ex plurimis*, Cass. 1770/2012; 515/04; 7485/03; 4539/02).

L'onere di provare l'incapacità d'intendere o di volere spetta, dunque, alla parte che chiede l'annullamento dell'atto (o del contratto).

In generale, secondo la Suprema Corte, *“ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente; la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto”* (vedi Cass. n. 13659/2017) .



È necessario, in definitiva, che le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano, a causa della malattia, perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio; ciò va provato in modo rigoroso e specifico.

Ebbene, [REDACTED] e convenuti [REDACTED] e [REDACTED], a sostegno dei propri assunti, hanno richiesto la produzione di documentazione medica attestante le condizioni di salute di [REDACTED].

Nel caso in esame, invero, [REDACTED] era affetto da "psicosi bipolare" dal 1990 e sottoposto, a cagione di tale patologia, a cure a base di psicofarmaci.

Inoltre, nella relazione a firma della Responsabile U.O.S. del Centro di Salute Mentale di [REDACTED], Dott.sa [REDACTED] del 26 aprile 2018 (acquisita agli atti del processo), si legge che [REDACTED], ritornato in osservazione nel mese di giugno 2013, "...si presentava trascurato nella persona e nell'igiene personale, si evidenziava flusso del pensiero disorganizzato, gestualità affaccendata, oppositività e tono di voce elevato", per cui veniva inviato per ricovero presso il locale SPDC.

Le dichiarazioni testimoniali assunte, poi, hanno confermato le condizioni generali di [REDACTED].

Il teste [REDACTED], barbiere di [REDACTED] ad esempio, ha riferito: "Quando veniva era stralunato, si sedeva sulla sedia e si addormentava; quando doveva pagare non conosceva i soldi, mi stendeva la



mano e io prendevo quello che dovevo"(vedi verbale di udienza del 21 giugno 2018).

Il teste ██████████, medico che aveva visitato ██████████, ha precisato: *"La malattia da cui era affetto comporta delle fasi di depressione, fasi di esaltazione e fasi spontanee e indotte dalla terapia di apparente normalità"* (vedi verbale cit.).

In generale, quando sussiste una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente, o protraentesi per un rilevante periodo, è onere del soggetto che sostiene la validità dell'atto dare prova che esso fu posto in essere, in quel periodo, durante una fase di remissione della patologia.

Tale prova non è stata fornita dalla convenuta ██████████.

E' possibile, poi, desumere argomenti favorevoli alla posizione attorea dalle dichiarazioni rese dallo stesso ██████████ davanti al Giudice tutelare nell'ambito del procedimento volto alla nomina di un amministratore di sostegno in suo favore.

██████████, in tale circostanza, nel riferire in maniera confusa circa la consistenza del suo patrimonio, ribadiva al Giudice di essere proprietario della casa in cui abitava sita in via ██████████, nonostante avesse già stipulato, qualche mese prima, l'atto di cui viene sollecitato l'annullamento (vedi verbale di udienza del 2 agosto 2012 proc. 364/12 VG).

Lo stesso Giudice tutelare, in data 2 agosto 2012, appena quattro mesi dopo la stipula dell'atto, all'esito degli accertamenti compiuti, dichiarava ██████████ incapace *"...di compiere autonomamente i più*



semplici atti di gestione della propria persona e della propria salute" (vedi decreto di nomina del 2 agosto 2012 nell'ambito del procedimento n. 364/12 VG).

Tali elementi probatori inducono a ritenere che [REDACTED] non fosse in grado di comprendere il reale contenuto dell'atto stipulato e di volerne scientemente gli effetti.

Al riguardo, non è di ostacolo la circostanza che la capacità naturale della parte sia stata affermata dal notaio stipulante.

Invero, la fede privilegiata che assiste l'atto pubblico ex art. 2700 c.c. non si estende eventualmente anche ai giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale che lo ha formato, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e volere (Cass. 9649/06).

Il Notaio, quale tecnico del diritto, non dispone generalmente delle competenze necessarie per apprezzare, dal punto di vista clinico, l'integrità psichica e cerebrale dei contraenti e la pienezza delle loro facoltà cognitive ed intellettive.

Passando al requisito della mala fede di parte convenuta, si precisa che la medesima va intesa nel suo significato soggettivo psicologico di consapevolezza o addirittura di conoscenza dell'altrui condizione d'incapacità, con conseguente approfittamento.

La mala fede richiesta per l'annullamento dei contratti consiste nella consapevolezza che l'un contraente abbia della menomazione della sfera intellettuale o volitiva dell'altro; tale requisito può, pertanto,



consistere nella consapevolezza delle condizioni sanitarie del contraente di cui s'invoca l'incapacità (Cass. n.8783/1987).

Nel caso in esame, [REDACTED] era ben consapevole della patologia cronica dell'attore il quale soffriva di psicosi bipolare da oltre venti anni.

La stessa convenuta [REDACTED], inoltre, sentita dal Giudice tutelare nell'ambito del procedimento volto alla nomina di un amministratore di sostegno in favore del fratello, nulla riferiva in ordine al contratto di vitalizio pochi mesi prima stipulato e precisava che la casa di via [REDACTED] era di proprietà del fratello [REDACTED].

In generale, ai fini dell'annullamento del contratto concluso da un soggetto in stato d'incapacità naturale, è sufficiente la malafede dell'altro contraente, senza che sia richiesto un grave pregiudizio per l'incapace; laddove, in concreto, tale pregiudizio si sia verificato, esso tuttavia ben può costituire un sintomo rivelatore di detta malafede (Cass. n. 17583/2007).

Sul punto, va condiviso il principio secondo cui al requisito di "grave pregiudizio" non deve attribuirsi una valenza di carattere esclusivamente patrimoniale, bensì comprensiva di tutti gli effetti negativi derivanti dall'atto compiuto sull'intera sfera di interessi del soggetto.

Ora, nel caso in esame, con riferimento alle obbligazioni contrattualmente assunte dalla convenuta [REDACTED], va evidenziato il contenuto della relazione del settembre 2012 (in atti)



redatta, dopo aver effettuato una visita presso l'abitazione di [REDACTED]
[REDACTED], dall'assistente sociale, Dott.sa [REDACTED], incaricata
dal Giudice Tutelare del Tribunale di Termini Imerese.

Nella suddetta relazione, si legge: *"Dal punto di vista igienico visibilmente carenti sono apparse le condizioni dell'alloggio che appariva trascurato e scarsamente igienizzato. Anche il Sig. [REDACTED] appariva poco curato nell'aspetto fisico"* [cfr. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dei convenuti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]].

Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarato l'annullamento dell'atto di costituzione di rendita vitalizia, stipulato in Termini Imerese in data 3 aprile 2012 (rep. 69.298 racc. 18.383) presso lo studio del Notaio [REDACTED], fra [REDACTED] e [REDACTED] e, per l'effetto, quest'ultima va condannata a restituire in favore dei coeredi di [REDACTED] l'immobile sito in Termini Imerese via [REDACTED], [REDACTED].



In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., [REDACTED] va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice, per la cui liquidazione si rimanda al dispositivo, disponendone il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), data l'ammissione di [REDACTED] al patrocinio a



spese dello Stato in data 23 dicembre 2014 [cfr. doc. allegato all'atto di citazione].

Ad una tale statuizione non osta la circostanza che ■■■■■ ■■■■■ sia stata, a sua volta, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese del 23 gennaio 2018 [cfr. doc. della produzione allegata], avendo la Suprema Corte precisato che *“l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 74 comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte – in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese – si impegna ad anticipare”* (Cass. civ. n. 10053/2012).

Va, altresì, rammentato che i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono superare i valori medi e devono essere ridotti della metà (cfr. artt. 82 e 130 del citato D.P.R. 115/2002).

In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., ■■■■■ va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti ■■■■■ e ■■■■■, per la cui liquidazione si rimanda al dispositivo.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, nella contumacia di [REDACTED], così provvede:

- 1) annulla l'atto di costituzione di rendita vitalizia, stipulato in Termini Imerese in data 3 aprile 2012 (rep. 69.298 racc. 18.383) presso lo studio del Notaio [REDACTED], fra [REDACTED] (nato a [REDACTED] il 23 settembre 1942 e deceduto a [REDACTED] il 22 febbraio 2014) e [REDACTED] (nata a [REDACTED] l'11 settembre 1952);
- 2) condanna [REDACTED] a restituire in favore dei coeredi di [REDACTED] (nato a [REDACTED] il 23 settembre 1942 e deceduto a [REDACTED] il 22 febbraio 2014) l'immobile sito in Termini Imerese via [REDACTED], [REDACTED];
- 3) condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite sostenute da [REDACTED], liquidate in complessivi € 3.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. nella misura legalmente dovuta ed oltre le spese prenotate a debito da liquidarsi a cura della cancelleria, ponendone il pagamento in favore dell'Erario;
- 4) condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti [REDACTED] [REDACTED], liquidate in complessivi € 6.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. nella misura legalmente dovuta;



Termini Imerese, 29 novembre 2019

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44

